

Corpo Bandistico "Quirino Manzini" – Montese e Castel d'Aiano
Via Pace 28, 41055 Montese (MO)
C. F. 92005190365

Verbale di Assemblea del 03/03/2021

In data 03/03/2021, alle ore 20:00, si è riunita in Montese, Via Pace 28, l'Assemblea dell'Associazione Corpo Bandistico "Quirino Manzini" – Montese e Castel d'Aiano, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;**
- 2) Varie ed eventuali.**

A norma dell'art.16 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, Sig.ra Boschetti Emanuela, che, constatato che sono presenti n. 16 soci aventi diritto al voto su n. 22 soci iscritti all'Associazione (vedasi documento allegato con le sottoscrizioni dei presenti) dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione ai sensi dell'art.15, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la Sig.ra Baraccani Daniela.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

Egli fa presente che per usufruire delle agevolazioni semplificate di cui all'art.101, comma 2, del Decreto legislativo 117 del 2017 (d'ora in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), per la modifica dello statuto deve essere approvato entro il 31/03/2021 ed è fondamentale per mantenere l'iscrizione nel Registro provinciale delle APS, oltre che per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo, che è già stata approvata in via preliminare dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le associazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di APS.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente dall'imposta di bollo (ex art.82, c.5 del Codice del Terzo settore)

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22:00.

Il Presidente

Emanuela Boschetti

Il segretario verbalizzante

Daniela Baraccani

STATUTO

dell'Associazione

“CORPO BANDISTICO QUIRINO MANZINI MONTESE E CASTEL D’AIANO – APS”

Art. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE

1. È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (“Codice del Terzo settore”), così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, un’Associazione di Promozione Sociale denominata: “Corpo Bandistico Quirino Manzini Montese e Castel d’Aiano – APS”, con sede in Via Pace n. 28, 41055 Montese (MO), di seguito denominata Associazione.
2. L’eventuale trasferimento della sede legale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell’Assemblea Ordinaria. In caso di trasferimento della sede legale, esso deve essere comunicato tempestivamente agli Enti gestori di Pubblici Albi o Registri nei quali l’Associazione risulta iscritta.
3. L’Associazione opera nel territorio delle province di Modena e Bologna; inoltre intende operare su tutto il territorio nazionale, ovunque vengano valorizzati i principi contenuti nell’oggetto sociale di cui all’articolo 3 del presente Statuto.
4. L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero.
5. L’Associazione non ha fini di lucro.
6. La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2 – COSTITUZIONE E AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITÀ

1. L’Associazione riunisce in associazione tutte le persone fisiche che intendono operare attivamente per favorire lo sviluppo musicale, culturale, sociale, storico ed artistico dei territori del Comune di Montese e del Comune di Castel d’Aiano, contribuendo anche al miglioramento della vita dei suoi residenti ed ospiti.
2. L’Associazione non ha finalità di lucro, inteso come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forma indiretta o differita, e i suoi Soci operano a favore della medesima Associazione secondo i criteri del volontariato, collaborando per ottenere i migliori risultati possibili nell’ambito delle attività di promozione ed utilità sociale con un ordinamento interno ispirato ai principi della democrazia.
3. L’Associazione può sviluppare la sua attività attraverso molteplici iniziative utilizzando diversi strumenti di supporto: ad esempio canali social e sito web, pubblicazione di libri e cd, volantinaggio, installazioni fisse o in movimento, scuola di musica, partecipazione e organizzazione di eventi idonei al raggiungimento dell’oggetto sociale, sia in Italia che all’estero.
4. L’Associazione potrà aderire all’ANBIMA (Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome) o ad altri enti di promozione culturale, sociale e ricreativa: l’adesione verrà decisa con delibera del Consiglio Direttivo.
5. L’Associazione è laica e apolitica/apartitica.

Art. 3 – OGGETTO SOCIALE

L'Associazione, con spirito altruistico si propone di:

- a) valorizzare e diffondere l'autentica tradizione bandistica tramite l'organizzazione e gestione di spettacoli e pubblici intrattenimenti e concerti;
- b) curare la formazione culturale e sociale degli allievi di qualsiasi età, sesso, nazionalità e orientamento religioso, cosicché l'educazione musicale abbia continuità nel tempo;
- c) promuovere la formazione musicale e culturale degli associati mettendo a disposizione degli stessi le conoscenze, le strutture e le risorse dell'Associazione ed ogni altra forma che si riterrà opportuna, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nell'educazione musicale;
- d) partecipare alla promozione, allo svolgimento e alla gestione di manifestazioni di natura sociale e di accrescimento culturale;
- e) gestire direttamente o a seguito di accordi con l'ente pubblico i servizi di natura culturale e ricreativa in campo musicale;
- f) promuovere, se necessario, corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
- g) proporre e gestire i servizi di assistenza sociale e culturale, al fine di migliorare le condizioni sociali dei Soci ed affermare lo spirito di tolleranza e la pacifica convivenza;
- h) collaborare, all'occorrenza, con altri soggetti, Associazioni e persone fisiche per il perseguimento di tutte le finalità istituzionali precedentemente elencate.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di organizzare e gestire le seguenti iniziative di promozione musicale e culturale:

- Concerti;
- Scuola di musica;
- Ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed ai terzi e sono svolte in modo continuativo, prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Le attività elencate potranno essere svolte instaurando forme di collaborazione con Enti pubblici e privati.

Per il raggiungimento degli scopi sociali sono ammesse anche attività diverse rispetto alle precedenti, se regolarmente deliberate dagli organi statutariamente competenti ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 4 – SOCI

1. I Soci dell'Associazione si distinguono in:
 - a) Soci Ordinari;
 - b) Soci Sostenitori;
 - c) Soci Onorari.
2. Sono Soci Ordinari tutte le persone fisiche che, per motivazioni varie, sono interessate all'attività del "Corpo Bandistico Quirino Manzini Montese e Castel d'Aiano – APS", le quali versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.
3. Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
4. Sono Soci Onorari i Soci che vengono denominati tali dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti nella vita del "Corpo Bandistico Quirino Manzini Montese e Castel d'Aiano – APS".
5. Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei.

Art. 5 – DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

1. I Soci Ordinari e Sostenitori devono versare la quota associativa annuale; i Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale.
2. Tutti i Soci hanno diritto:
 - a) a ricevere la tessera dell'Associazione;
 - b) a ricevere le pubblicazioni dell'Associazione;
 - c) a frequentare i locali dell'Associazione;
 - d) ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di: cene/pranzi sociali, acquisto pubblicazioni, biglietti di ingresso a manifestazioni promosse e/o organizzate dall'Associazione, convenzioni con attività commerciali;
 - e) a godere, se maggiorenni, dell'elettorato attivo e passivo;
 - f) di voto per eleggere gli organi direttivi dell'Associazione;
 - g) di essere eletti, purché maggiorenni, alle cariche direttive dell'Associazione;
 - h) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione.
3. I Soci minorenni potranno esercitare i diritti di voto e di rappresentanza all'interno dell'Assemblea attraverso gli esercenti la potestà genitoriale.
4. I Soci hanno l'obbligo di:
 - a) rispettare lo Statuto e i Regolamenti dell'Associazione;
 - b) versare nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo la quota associativa;
 - c) dare la precedenza/priorità all'attività del presente Corpo Bandistico qualora ci sia concomitanza di attività con gruppi coi quali si collabora: tale punto vale per coloro che, in sede d'iscrizione, abbiano dichiarato il "Corpo Bandistico Quirino Manzini Montese e Castel d'Aiano – APS" come la loro prima banda musicale di appartenenza.

Art. 6 – AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse può presentare domanda per iscritto al Consiglio Direttivo del "Corpo Bandistico Quirino Manzini Montese e Castel d'Aiano – APS", che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto

sociale e dei Regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. L'ammissione o il rigetto della richiesta di adesione da parte di un nuovo Socio vengono decise dal Consiglio Direttivo del "Corpo Bandistico Quirino Manzini Montese e Castel d'Aiano – APS" entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.
3. L'accoglimento della domanda deve essere comunicato al nuovo associato entro 30 giorni dalla data della deliberazione; entro 10 giorni dal ricevimento dell'avviso il nuovo Socio dovrà provvedere a versare la quota associativa annuale. Una volta che la quota sarà stata pagata, il nuovo Socio verrà iscritto nel libro degli associati.
4. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
5. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea Ordinaria, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo di raccomandata, PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea Ordinaria dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
6. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
7. La qualifica di Socio si perde per:
 - a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - b) mancato pagamento, senza giustificato motivo, della quota associativa, se prevista, entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto;
 - c) in caso di morte.
8. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo del "Corpo Bandistico Quirino Manzini Montese e Castel d'Aiano – APS", per:
 - a) inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti e delle Deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
 - b) svolgimento di attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - c) tentativo di arrecare danni gravi, anche morali, all'Associazione.
9. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea Ordinaria entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo di raccomandata, PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea Ordinaria dovrà svolgersi entro 30 giorni data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione

dell'Assemblea Ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto. L'esclusione diventa operante dal momento in cui viene annotata nel Libro Soci.

10. Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante lettera.
11. I Soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Art. 7 – ORGANI

1. Sono organi del “Corpo Bandistico Quirino Manzini Montese e Castel d’Aiano – APS”:
 - a) l’Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) l’Organo di Controllo (Organo facoltativo);
 - e) il Revisore dei Conti (Organo facoltativo).
2. Sono organismi ausiliari del “Corpo Bandistico Quirino Manzini Montese e Castel d’Aiano – APS”:
 - a) il Vicepresidente;
 - b) il Segretario;
 - c) il Tesoriere;
 - d) il Presidente Onorario.
3. L’Organo di Controllo citato al punto 1, verrà nominato qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 30 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, richiamante all’art. 12 del presente Statuto.
4. Il Revisore dei Conti citato al punto 1, verrà nominato qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, richiamante all’art. 13 del presente Statuto.

Art. 8 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L’Assemblea rappresenta l’universalità dei Soci e le sue decisioni vengono prese in conformità alla legge ed al presente Statuto. Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall’ammontare della quota associativa versata.
2. Alle Assemblee hanno diritto di voto i Soci che abbiano siano in regola con il versamento della quota associativa, entro il termine previsto con apposito Regolamento. È consentita una delega, da rilasciarsi ad altro Socio, in forma scritta con firma autografa di entrambe le parti e accompagnata dalla copia del documento di identità del delegante.
3. L’Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.
4. L’Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria: entrambe sono presiedute dal Presidente del “Corpo Bandistico Quirino Manzini Montese e Castel d’Aiano – APS” (in sua assenza dal Vicepresidente), assistito dal Segretario. In caso di loro assenza, l’Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell’Assemblea; allo stesso modo l’Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario del “Corpo Bandistico Quirino Manzini Montese e Castel d’Aiano – APS”.
5. L’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, viene indetta dal Presidente del “Corpo Bandistico Quirino Manzini Montese e Castel d’Aiano – APS”, previa deliberazione del Consiglio Direttivo che ne stabilisce la data e l’ordine del giorno, con avviso portato a

conoscenza dei Soci (in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso e comunque prima della data di svolgimento dell'Assemblea) almeno quindici giorni prima della data fissata. Tale avviso può essere recapitato a mano, per posta ordinaria, posta elettronica o tramite WhatsApp; con affissione dello stesso nella sede dell'Associazione, tramite pubblicazione elettronica sul sito web dello stesso e/o con l'affissione nell'Albo Pretorio del Comune e nei punti esterni di maggiore visibilità.

6. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno 24 ore dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. Gli astenuti non vengono conteggiati.
7. L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, anche su richiesta sottoscritta e motivata da almeno 1/10 dei Soci aventi diritto di voto, o su richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, per le decisioni di sua competenza.
8. È compito dell'Assemblea Ordinaria:
 - a) approvare il bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale delle attività predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - c) approvare l'eventuale bilancio sociale predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
 - e) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art 30 del Codice del Terzo settore;
 - f) eleggere e revocare l'Organo di Revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
 - g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro Organo sociale.
9. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche allo Statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione. È convocata dal Presidente. L'Assemblea Straordinaria può essere convocata anche su richiesta sottoscritta da almeno 1/10 dei Soci aventi diritto di voto, o su richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.
10. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/5 degli associati. La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà dei Soci. Nella seconda eventuale convocazione, che non può aver luogo nello stesso

- giorno fissato per la prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati e approvate con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei presenti.
11. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.
 12. Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.
 13. L'eventuale scioglimento del "Corpo Bandistico Quirino Manzini Montese e Castel d'Aiano – APS" deve essere deliberato secondo le disposizioni di cui al successivo art. 18.

Art. 9 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione. È composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri e resta in carica tre anni.
2. L'Assemblea Ordinaria, dopo aver fissato il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, li elegge tra i componenti della stessa con votazione segreta.
3. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
4. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o a seguito di richiesta scritta di almeno $\frac{1}{3}$ dei componenti.
5. I consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo, il quale deve provvedere alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.
6. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più Soci da utilizzare per la surroga potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso in cui la vacanza dei consiglieri sia contemporanea e riguardi la metà più uno degli eletti, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
7. Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei Soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario. In questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi di tale circostanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
8. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
9. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed in particolare ha il compito di:
 - a) redigere il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria;
 - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale delle attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria;

- c) redigere l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria;
 - d) nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione;
 - e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria;
 - g) decidere la quota associativa annuale determinandone l'ammontare;
 - h) deliberare le convocazioni dell'Assemblea;
 - i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai Regolamenti interni;
 - n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
10. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
11. Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone e/o rappresentanti di enti, associazioni culturali e/o musicali, enti economici che siano interessate a particolari aspetti dell'attività del "Corpo Bandistico Quirino Manzini Montese e Castel d'Aiano – APS". Tali persone possono partecipare senza diritto di voto.
12. Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso.

Art. 10 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

- 1. Il Presidente è il legale rappresentante del "Corpo Bandistico Quirino Manzini Montese e Castel d'Aiano – APS" e lo rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
- 2. Il Presidente convoca e presiede sia il Consiglio Direttivo che l'Assemblea dei Soci.
- 3. Il Presidente del "Corpo Bandistico Quirino Manzini Montese e Castel d'Aiano – APS" è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto, che dovrà avvenire entro 45 giorni dall'Assemblea di elezione delle cariche.
- 4. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno a scrutinio segreto.
- 5. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
- 6. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione; in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti ed i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 15 giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
7. In caso di assenza o impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.
 8. In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo il quale provvederà all'elezione del nuovo Presidente entro un termine di 45 giorni.
 9. Il Presidente è assistito dal Segretario.

Art. 11 – SEGRETARIO E TESORIERE

1. Il Tesoriere ed il Segretario sono eletti dal Consiglio Direttivo al suo interno con votazione segreta. Il Segretario e il Tesoriere, se non consiglieri, sono nominati dall'Assemblea dei Soci, assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo ma non hanno diritto di voto.
2. Il Segretario assiste il Presidente e il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita del “Corpo Bandistico Quirino Manzini Montese e Castel d'Aiano – APS”, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici nonché della regolare tenuta dei libri sociali.
3. Il Tesoriere cura, insieme al Presidente, la tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria del “Corpo Bandistico Quirino Manzini Montese e Castel d'Aiano – APS”, ne segue i movimenti contabili e le relative registrazioni.

Art. 12 – ORGANO DI CONTROLLO

1. La costituzione dell'Organo di Controllo all'interno del “Corpo Bandistico Quirino Manzini Montese e Castel d'Aiano – APS” è obbligatorio quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
 - a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari o superiore ad € 110.000,00;
 - b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate pari o superiori ad € 220.000,00;
 - c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari o superiore a 5 unità.
2. L'Organo di Controllo è composto da tre membri compreso il suo Presidente. È facoltà dell'Assemblea ed in presenza dei requisiti di legge nominare un Organo di Controllo monocratico.
3. L'Organo di Controllo è eletto dall'Assemblea che provvede altresì alla nomina di due supplenti per l'ipotesi in cui l'Organo abbia composizione collegiale e di un sostituto per l'ipotesi di Organo di Controllo in composizione monocratica.
4. Uno dei componenti dell'Organo di Controllo in composizione collegiale ed uno dei supplenti, ovvero l'Unico Componente ed il relativo Sostituto qualora l'organo abbia composizione monocratica, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2.397, comma II, del Codice Civile.
5. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il

controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

6. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 de "il Codice", ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 de "il Codice". Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
7. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
8. L'Organo di Controllo, collegiale o monocratico, resta in carica tre anni, salvo dimissioni o decadenza. Qualora nel corso del mandato uno o più di detti componenti dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, vi subentra il supplente che ha ricevuto il maggior numero di voti ovvero quello in possesso dei requisiti di Legge, o il Sostituto se trattasi di Organo di Controllo monocratico. I mandati dei componenti l'Organo di Controllo, indipendentemente dalla data del loro insediamento, scadono contemporaneamente alla data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello in cui è stata assunta la delibera di nomina.

Art. 13 – REVISORE DEI CONTI

1. Il "Corpo Bandistico Quirino Manzini Montese e Castel d'Aiano – APS" sarà obbligato a nominare un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, qualora superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
 - a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari o superiore ad € 1.100.000,00;
 - b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate pari o superiori ad € 2.200.000,00;
 - c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari o superiori a 12 unità.
2. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 14 – LIBRI SOCIALI E REGISTRI

1. Il "Corpo Bandistico Quirino Manzini Montese e Castel d'Aiano – APS" è tenuto a redigere e conservare le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Revisione dei Conti, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 15 – ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

1. Le risorse economiche con le quali il “Corpo Bandistico Quirino Manzini Montese e Castel d’Aiano – APS” provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:
 - a) quote e contributi dei Soci;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
 - d) contributi dello Stato, della Regione, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
 - g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni;
 - h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale;
 - i) il patrimonio del “Corpo Bandistico Quirino Manzini Montese e Castel d’Aiano – APS” è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso dell’Associazione.
2. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
3. Gli eventuali utili o avanzi di gestione del “Corpo Bandistico Quirino Manzini Montese e Castel d’Aiano – APS” devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Art. 16 – PRESTAZIONI DEI SOCI E DEI VOLONTARI

1. Per il perseguimento dei fini istituzionali l’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri Soci.
2. L’Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci che potranno essere retribuiti a quotazioni di mercato e dietro presentazione di regolare documentazione fiscale.
3. Per promuovere tra la cittadinanza il volontariato, in occasione di manifestazioni, specifiche iniziative o progetti afferenti gli scopi dell’Associazione, la stessa potrà, in tale circostanza, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate al “Corpo Bandistico Quirino Manzini Montese e Castel d’Aiano – APS”, purché assicurate. A tale scopo verrà istituito uno specifico registro dei volontari singoli che, pur non aderendo all’Associazione, intendano contribuire con la loro attività, in forma libera e gratuita, alla realizzazione di iniziative a carattere civico, solidaristico e musicale.
4. Tutte le cariche dell’Associazione sono gratuite.
5. Il Consiglio Direttivo delibera preventivamente e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per l’Associazione nell’ambito delle attività istituzionali.

Art. 17 – RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO

1. Il Consiglio Direttivo del “Corpo Bandistico Quirino Manzini Montese e Castel d’Aiano – APS” deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato dall’Assemblea dei Soci annualmente.
2. L’esercizio sociale dell’Associazione si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
3. Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa o di competenza, come previsto dalle norme vigenti in materia.
4. Tale rendiconto deve essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria entro e non oltre 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Tale termine, in casi di comprovata necessità, può essere prorogato a non più di 180 giorni.
5. Il rendiconto approvato dall’Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede del “Corpo Bandistico Quirino Manzini Montese e Castel d’Aiano – APS”.

Art. 18 – SCIOGLIMENTO

1. Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto, sia in prima che in seconda convocazione. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme eventualmente restanti, sentito l’Organismo di Controllo previsto dalla normativa vigente al momento dello scioglimento e salvo destinazione imposta dalla legge, saranno devolute con espresso vincolo di destinazione a fini di utilità sociale in favore di Enti del Terzo Settore con finalità analoghe al “Corpo Bandistico Quirino Manzini Montese e Castel d’Aiano – APS”.
3. I beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente di Enti pubblici, sentito l’Organismo di Controllo previsto dalla normativa vigente al momento dello scioglimento e salvo destinazione imposta dalla legge, saranno devoluti ad un’altra banda musicale, Associazione d’interesse musicale o alla Scuola dei Comuni nei quali il “Corpo Bandistico Quirino Manzini Montese e Castel d’Aiano – APS” presta la sua attività.

Art. 19 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente Statuto tra gli Organi, tra i Soci, oppure tra gli Organi e i Soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina di un conciliatore.
2. Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall’Assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro 30 giorni, dal Sindaco del Comune in cui il “Corpo Bandistico Quirino Manzini Montese e Castel d’Aiano – APS” ha sede.

3. La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'Assemblea a maggioranza dei componenti.
4. In caso di comprovate difficoltà, l'Assemblea dei Soci del "Corpo Bandistico Quirino Manzini Montese e Castel d'Aiano – APS", convocata in forma straordinaria, può richiedere al Sindaco del Comune in cui ha sede il commissariamento.

Art. 20 – DISPOSIZIONI FINALI

1. L'atto costitutivo, lo Statuto, le eventuali modifiche, l'atto di scioglimento, le risultanze contabili e la relazione annuale sull'attività, approvati dall'Assemblea, vanno inviati agli organi competenti per legge, nei termini previsti.
2. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e delle specifiche leggi di settore.

Art. 21 – ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 22 – RINVIO

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 23 – NORME TRANSITORIE

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Montese, lì 03/03/2021

IL PRESIDENTE

(Boschetti Emanuela)

IL SEGRETARIO

(Baraccani Daniela)

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPMO UT MODENA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 2149
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 03/03/2021 REGISTRATO IL 31/03/2021
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3002149

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 92005190365 CENTRO BANDISTICO QUIRINO MANZIN
ID. TELEMATICO: TGU21L002149000YG

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 92005190365

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD. PROGR. DESCRIZIONE

1	001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
	VALORE DICHIARATO : 0,00
	DANTI CAUSA SOGGETTI: 1